



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 286 - 2022 DEL 22/12/2022

OGGETTO: Procedura istruttoria inerente le domande presentate ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2022 n. 0336168 recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)”.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed Autorizzazioni

Richiamata:

- La determinazione n° 145 - 2022 del 14/07/2022 - Conferimento incarico di Dirigente Area tecnica e autorizzazione al Dott. Fabrizio Stranda;

Visti:

- Il Reg. (UE) n. 1407/2013, Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

- Il Reg. (UE) n. 1308/2013, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art.220;
- Il Reg. (UE) n. 702/2014, Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Il Reg. (UE) n. 2016/429, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
- Il Reg. (UE) n. 2016/679, Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Il Reg. (UE) n. 2020/687, Regolamento delegato della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Il Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- La Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in particolare l'articolo 26, comma 1 e comma 3, con cui, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro

per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- Il Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 2950, Articolo 2, comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;
- Il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
- L'Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022), Ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio - Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1°giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della provincia di Rieti e dell'Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in “zona infetta”;
- L'Ordinanza n. 4/2022 del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM 25/02/2022) con oggetto: Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.
- Il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2022 n. 0336168 Decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)”.
- La Circolare AGEA 0066462 del 14 settembre 2022 e ss.mm.ii.: Modalità di attuazione del DM n. 336168 del 28 luglio 2022. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA).
- Le Istruzioni operative Arpea n. 60 del 11/10/2022, Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Modalità per la presentazione delle domande;
- Circolare AGEA n. 78456 del 31 ottobre 2022 con oggetto “modalità di attuazione del DM n. 336168 del 28 luglio 2022. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane,

che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA).

- Le Istruzioni Operativa Arpea n. 61 del 31/10/2022, Proroga presentazione delle domande per il sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 0336168 del 28 luglio 2022. CAMPAGNA 2022 – Integrazione alle Istruzioni operative n. 60 del 14/10/2022;
- DETERMINAZIONE N° 234 - 2022 DEL 07/11/2022 con OGGETTO “Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 0336168 del 28 luglio 2022. CAMPAGNA 2022. Documentazione richiesta: modalità e scadenze per l’invio”;
- Nota MIPAAF - PIUE 06 - Prot. Uscita N.0589301 del 17/11/2022 Oggetto: PSA - richiesta ufficializzazione modalità di calcolo intervento 3 al DM n. 336168 del 28 luglio 2022 Oggetto: PSA - richiesta ufficializzazione modalità di calcolo intervento 3 al DM n. 336168 del 28 luglio 2022;
- Nota dell’Ufficio PIUE VI del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 627175 del 06/12/2022, con la quale è stata rappresentata la necessità di delineare il riferimento normativo specifico con cui gli interventi previsti dal Decreto ministeriale DM N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022 sono concessi;
- D.M. del Ministero Delle Attività Produttive del 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.”;
- Addendum del 09/12/2022 alle Circolari AGEA per lo schema di aiuti nazionali sull’aviaria e sulla peste suina africana - DM n. 216437 del 12 maggio 2022 e DM n. 336168 del 28 luglio 2022;

Considerato che:

- Nella Circolare AGEA 0066462 del 14 settembre 2022 si specifica che al fine di rispettare la determinazione dell’importo massimo di sostegno, stabilito all’articolo 1 par. 3 del DM n. 336168 del 28 luglio 2022 e per effettuare le necessarie verifiche affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario, gli Organismi pagatori devono comunicare il dato quantitativo ammissibile all’aiuto ad Agea, per ciascuna categoria e intervento, entro il 31 dicembre;
- Arpea durante la disamina delle pratiche in istruttoria ha posto dei quesiti e ha richiesto degli approfondimenti ad Agea Coordinamento sul calcolo dell’indennizzo dell’intervento 3 - Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento e su altre tematiche necessarie al fine dell’istruttoria delle domande sulla PSA;

- Agea Coordinamento ha inviato dei chiarimenti ad Arpea (prot. Arpea 00010498/2022/001 del 23/11/2022, prot. n 00010670/2022/001 del 29/11/2022 “variazione allegato II al DM 0336168 del 28/07/2022” e prot. N. 00010675/2022/001 del 29/1/2022);
- Il MIPAAF – con nota PIUE 06 - Prot. Uscita N.0589301 del 17/11/2022 ha inviato la modalità di calcolo inerente l’intervento 3 del DM n. 336168 del 28 luglio 2022;
- L’articolo 4 del DM 0336168 del 28/07/2022 riporta “I sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall’art 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 e conseguentemente si rende necessario determinare il contributo da concedere tenendo in considerazione anche ulteriori aiuti erogati per la stessa tipologia di intervento;
- con Determinazione dirigenziale n. 463 del 9 giugno 2022 della Direzione A1700A-AGRICOLTURA E CIBO Settore A1071B Produzioni agrarie e zootecniche, la Regione Piemonte ha attivato misure di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer, l’importo del contributo da erogare ai sensi del DM in oggetto, viene rivalutato tenendo conto degli importi erogati dalla Regione Piemonte per gli stessi interventi;
- Con Addendum del 09/12/2022 Agea integrava ulteriormente la precedente Circolare ai punti 1 e 3, facendo riferimento alla nota dell’Ufficio PIUE VI del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 627175 del 6 dicembre 2022 con la quale era stata rappresentata la necessità di delineare il riferimento normativo specifico con cui gli interventi previsti dal DM 0336168 del 28/07/2022 sono concessi;

Considerato, inoltre, che:

- Alcuni chiarimenti sono pervenuti, da parte di Agea Coordinamento, dopo la scadenza della presentazione delle domande e pertanto i beneficiari hanno richiesto interventi e inserito i dati in domanda senza conoscere l’interpretazione autentica e le precisazioni di calcolo degli indennizzi fornite dal Ministero e da Agea Coordinamento;
- E’ opportuno raccogliere e riassumere tutti i criteri istruttori in un unico documento, da adottarsi ai fini delle quantificazione dei premi spettanti, che tenga conto di tutti i chiarimenti pervenuti ai fini di dare trasparenza al processo istruttorio dell’amministrazione secondo il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione;

DETERMINA

- di approvare l’Allegato 1 riportante i criteri adottati al fine della determinazione dell’indennizzo da erogare ai beneficiari;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia;

- di dare comunicazione della presente determinazione ai Centri di Assistenza Agricola convenzionati con ARPEA;
- di dare comunicazione della presente determinazione agli uffici interessati di ARPEA.

Fabrizio Stranda

Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

Allegato 1

1. Chiarimenti pervenuti da Agea note ed integrazioni successive al DM 0336168 del 28/07/2022

Con note di Agea Coordinamento 00010670/2022/001 del 29/11/2022 “variazione allegato II al DM 0336168 del 28/07/2022” e 00010675/2022/001 del 29/1/2022 “ Precisazione in merito alla stalla attiva - PSA sono pervenuti ad Arpea i seguenti approfondimenti normativi:

- 1) Sono beneficiari della domanda PSA le aziende che al momento della presentazione abbiano avuto un codice allevamento attivo per almeno un periodo dell’anno;
- 2) Modifica dell’allegato 2 al DM 0336168 del 28/07/2022 riguardante l’intervento 5:
 - Per le misure **5 Riduzione macellazioni** e **6 Mancato export e deprezzamento merce** è stata applicata la riduzione all’80% del danno calcolato, nelle formule di calcolo evidenziate in giallo;

ELLA TRASFORMAZIONE PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022																					
Indennizzo (d) = ((a-b) * c) * 80%	Tipologia pancetta da listino CUN	Q22 - quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 (e)	P21 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 (f)	P22 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022. (g)	DEPREZZAMENTO DEI TAGLI PANCETTA (h) = ((f-g) * e) * 80%	TC	INDI														
- €	Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg				- €																
- €	Pancetta fresca squadrata 4/5 kg				- €																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indennizzo (e) = (a - b + c) * 80%</th> <th colspan="6"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- €</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>								Indennizzo (e) = (a - b + c) * 80%							- €						
Indennizzo (e) = (a - b + c) * 80%																					
- €																					

- riguardo la misura 5 Riduzione macellazioni, relativamente al dettaglio degli indennizzi da “Deprezzamento tagli di pancetta”, è stata apportata la modifica al fine di consentire l’indicazione degli specifici prezzi P21 e P22, desumibili dal listino CUN, per i relativi deprezzamenti per i due tagli di pancetta previsti dal listino CUN:

Tipologia pancetta da listino CUN	Q22 - quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 (e)	P21 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 (f)	P22 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022. (g)	DEPREZZAMENTO DEI TAGLI PANCETTA (h) = ((f-g) * e) * 80%	TOTALE INDENNIZZO d + h
€ Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg				- €	- €
€ Pancetta fresca squadrata 4/5 kg				- €	- €

- 3) Sempre riguardo la misura 5 Riduzione macellazioni, per quanto concerne l'informazione che dovrà essere inserita nella colonna "C"- CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022, ai fini della determinazione dell'indennizzo relativo ai quantitativi di carni suine vendute:

e a CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022 (c)

si fa presente che, considerato che nel template predisposto nell'allegato 2, non è stato richiesto il dettaglio delle tipologie di carni oggetto di domanda di aiuto e dei relativi prezzi rilevati dal listino CUN, si ritiene opportuno indicare il prezzo "medio" del listino, esclusivamente nel caso in cui le domande ricevute dall'Organismo pagatore siano tutte riferite ad un unico taglio di carne:

DATI ELABORATI DA ORGANISMO PAGATORE					
Riduzione Macellazioni	Q21 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a)	Q22 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)	CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022 (c)	Danno	INDENNIZZO $d = ((a-b) * (c)) * 80\%$
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg	1100	800	4,67 €	1.401,00 €	1.120,80 €
TOTALE	1100	800	4,67 €	1.401,00 €	1.120,80 €
DATI FORNITI CON ALLEGATO 2 AL COORDINAMENTO					
Riduzione Macellazioni	Q21 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a)	Q22 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)	CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022 (c)	INDENNIZZO $d = ((a-b) * (c)) * 80\%$	
	1100	800	4,67 €	1.120,80 €	

Diversamente, nel caso in cui le domande ricevute dall'Organismo pagatore siano riferite a diversi tagli di carne, non è richiesta l'indicazione del prezzo medio utilizzato, in quanto non sarebbe utile riportare il prezzo medio come media non ponderata dei diversi prezzi applicati alle diverse referenze richieste in aiuto.

DATI ELABORATI DA ORGANISMO PAGATORE					
Riduzione Macellazioni	Q21 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a)	Q22 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)	CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio-30 giugno 2022 (c)	Danno	INDENNIZZO $d = ((a-b) * (c)) * 80\%$
carè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna)	100	60	5,00 €	200,00 €	160,00 €
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg	80	40	4,67 €	186,80 €	149,44 €
spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre	200	150	4,32 €	216,00 €	172,80 €
trito 85/15*	100	90	4,66 €	46,60 €	37,28 €
Gola intera con cotenna e magro	300	100	2,81 €	562,00 €	449,60 €
TOTALE	780	440		1.211,40 €	969,12 €
DATI FORNITI CON ALLEGATO 2 AL COORDINAMENTO					
Riduzione Macellazioni	Q21 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a)	Q22 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)	CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio-30 giugno 2022 (c)	INDENNIZZO $d = ((a-b) * (c)) * 80\%$	
	780	440		969,12 €	

- 4) La nota MIPAAF PIUE 06 - Prot. Uscita N.0589301 del 17/11/2022 ha previsto la modifica del calcolo dell'indennizzo sull'intervento 3 "Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento". L'indennizzo viene così calcolato
 - (numero di animali commercializzati nel 2021 diviso per 52 settimane moltiplicato per numero di settimane di vuoto sanitario) * indennizzo.
- 5) Le settimane di vuoto sanitario vengono calcolate al massimo a partire dal 13 gennaio sino al 30 giugno;
- 6) Relativamente all'intervento 2 "Interruzione riproduzione scrofe" premesso che si deve prendere in considerazione il periodo 13 gennaio 30 giugno, per numero di capi si intende il numero di scrofe in riposo riproduttivo ovvero non ingravidate e che quindi non produrranno suinetti, moltiplicato per il numero di settimane di riposo riproduttivo. Quindi il rimborso è calcolato moltiplicando il numero scrofe * settimane * importo in tabella;
- 7) Relativamente all'intervento 4 "Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)", per calcolare il numero di settimane di prolungato allevamento, se l'allevatore è nel circuito DOP, considerato che il disciplinare prevede l'allevamento per 9 mesi e un giorno è possibile uniformare il calcolo e per tutti calcolare le settimane eccedenti tale periodo, altrimenti si può prendere come riferimento il tempo medio del ciclo produttivo degli ultimi due anni (2020 e 2021) e pertanto calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni;
- 8) Per l'intervento 5 "Riduzione Macellazioni" nel caso di trasformati (es. salumi) si deve prendere come riferimento il valore economico del taglio di carne fresca utilizzato per il corrispondente prodotto trasformato. Nel caso in cui dovessero pervenire fatture di suini macellati a capo, bisognerà richiedere comunque la "resa" dell'animale macellato con la distinta dei tagli prodotti in macellazione;
- 9) Per quanto riguarda l'intervento 6 "Mancato export e deprezzamento merce", il calcolo dell'indennizzo dovrà ricomprendere tutte le fatture export 2021 e 2022 nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022 verso i paesi ricompresi nell'Allegato 2 "ELENCO - Paesi verso cui è risultato impossibile esportare totalmente o parzialmente i salumi dall'Italia nel periodo in esame" del DM 0336168 del 28/07/2022;

2. Istruttoria ARPEA

Di seguito vengono riportate le procedure istruttorie ai fini del calcolo dell'indennizzo.

Intervento 1 - Deprezzamento animali per vendita anticipata (1.1 SCROFE,1.2 SCROFETTE,1.3 VERRI,1.4 SUINETTI FINO A 10 KG e 1.5 SUINI DA MACELLO, 1.6 SUINI DA RISTALLO)

L'intervento 1 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni dell'Allegato 1 del DM 0336168 del 28/07/2022 e ricade inoltre nella zona di Restrizione I di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Infatti nella zona di Restrizione I le aziende hanno potuto continuare l'attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza, e di movimentazione dei capi diversamente da quelli situati nella Zona di Restrizione II che hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell'articolo 3, punto B ii iii dell'Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM 25/02/2022) n.4/2022:

“Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data di emanazione della presente Ordinanza. iii. Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma altresì la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data della presente Ordinanza.”

Il deprezzamento animali per vendita anticipata dei capi degli allevamenti situati nelle zone di Restrizione I è pertanto ammissibile laddove, l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA (come l'assenza di macelli disposti ad acquistare prodotti provenienti dalle aree di restrizione)abbiano determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al periodo precedente il manifestarsi della PSA.

Pe quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 1.5 e 1.6:

-il NR. TOTALE DI KG (b) viene desunto dalle fatture che dimostrino i kg di carne venduti e dalla quale si possa evincere la fascia "tipo genetico" relative al RICAVO TOTALE nel periodo 13/01-30/06/2022;

-RICAVO TOTALE periodo 13/01-30/06/2022 (c) viene desunto dall'imponibile fatturato.

Verifica dei cumuli ai sensi dell'art. 4 del DM in oggetto

La verifica sul divieto di cumulo consiste nell'accertare che sul medesimo bene l'impresa non abbia beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi.

Al fine di riscontrare l'eventuale cumulo delle agevolazioni, Arpea ha richiesto ed acquisito documentazione inerente alla Determinazione dirigenziale 463 del 9 giugno 2022 della Direzione A1700A- AGRICOLTURA E CIBO Settore A1071B Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte.

Laddove sul medesimo intervento “Indennizzo per il deprezzamento dei capi” sia già stato riconosciuto l'indennizzo massimo, non sarà possibile erogare ulteriori contributi in quanto si configurerebbe come un doppio finanziamento.

Intervento 2 - Interruzione riproduzione scrofe

L'intervento 2 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni dell'Allegato 1 del DM 0336168 del 28/07/2022 e ricadente nella zona di Restrizione II di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Infatti solo nella zona di Restrizione II le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento come definito nell'articolo 3, punto B ii iii dell'Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM 25/02/2022) n.4/2022:

“Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data di emanazione della presente Ordinanza. iii. Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma altresì la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data della presente Ordinanza.”

L'art. 4 riguardante “le misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione I” della sopra citata Ordinanza al punto b non prevede in nessun punto l'obbligo al vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento. Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 2:

n. SETTIMANE ALLEVAMENTO PERSE (b): le settimane considerate sono quelle che vanno dal 13/01/22 al 30/06/22.

NUMERO CAPI (d): numero scrofe presenti in allevamento nel periodo dal 13/01/2022 al 30/06/2022 desunte dal Registro di stalla.

Intervento 3 - Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento

L'intervento 3 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso sia nei Comuni dell'Allegato 1 del DM 0336168 del 28/07/2022 e ricadente nella zona di Restrizione II di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Infatti solo nella zona di Restrizione II le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell'articolo 3, punto B ii iii dell'Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM 25/02/2022) n.4/2022:

“Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data di emanazione della presente Ordinanza. iii. Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma altresì la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data della presente Ordinanza.”

Pe quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 3:

n. SETTIMANE ALLEVAMENTO PERSE (b) = sono state calcolate:

- se l'azienda ha avuto un piano di abbattimento con provvedimento = dalla data dell' ultimo abbattimento effettuato;

- se l'azienda non ha avuto un provvedimento di abbattimento = dalla data (desunta dal registro di stalla) del giorno dello svuotamento completo dell'allevamento che corrisponde alla data di fine macellazione dei capi.

TIPO GENETICO valutati nella richiesta da indennizzo:

3.1 SUINO DA ALLEVAMENTO 30 KG: vengono inseriti i capi fatturati nel 2021 venduti per l'ingrasso;

3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG. vengono inseriti i capi fatturati nel 2021 macellati e non inseriti in circuito dop;

3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG.: vengono inseriti i capi fatturati nel 2021 macellati e appartenenti a circuiti dop;

NUMERO CAPI valutati nella richiesta da indennizzo (d):

Partendo dal numero capi macellati nel 2021, desumibili dalle fatture e/o dai DDT, si definisce il numero dei capi oggetto dell'indennizzo, riproporzionando i capi rispetto al numero delle settimane del vuoto:

capi oggetto dell'indennizzo = capi fatturati nel 2021/52 settimane *settimane di vuoto sanitario;

Poiché la richiesta di indennizzo da parte dei beneficiari è stata effettuata in base al DM 0336168 del 28/07/2022, i funzionari istruttori Arpea hanno provveduto a riformulare la richiesta di indennizzo in base ai capi corrispondenti al tipo genetico adeguato cioè al tipo genetico a cui si riferiscono i capi commercializzati del 2021.

CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Il calcolo dell'indennizzo viene effettuato con la seguente formula

Indennizzo=n. capi 2021*n. settimane vuoto *importo unitario per tipo genetico

Verifica dei cumuli ai sensi dell'art. 4 del DM in oggetto

La verifica sul divieto di cumulo consiste nell'accertare che sul medesimo bene l'impresa non abbia beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi.

Al fine di riscontrare l'eventuale cumulo delle agevolazioni, Arpea ha richiesto ed acquisito documentazione inerente alla Determinazione dirigenziale 463 del 9 giugno 2022 della Direzione A1700A- AGRICOLTURA E CIBO Settore A1071B Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte.

Premesso che la Determinazione dirigenziale 463 del 9 giugno 2022 della Direzione A1700A- AGRICOLTURA E CIBO Settore A1071B prevede il riconoscimento dell'aiuto da calcolarsi sulle base di mesi sei dal momento del vuoto sanitario (per macellazione/abbattimento) e che invece il DM 0336168 del 28/07/2022 prevede un conteggio che parte dal vuoto sanitario e sino al 30 giugno, si rende necessario valutare il cumulo sulla base del solo periodo in sovrapposizione di competenza.

A tal fine Arpea ha proceduto a riproporzionare il valore dell'aiuto concesso dalla Determinazione dirigenziale 463 del 9 giugno 2022 calcolandone l'importo di competenza sino al 30 giugno. Tale

importo viene sottratto all'indennizzo previsto in erogazione da Arpea con riferimento al sopra richiamato Decreto Ministeriale secondo la formula sotto riportata:

INDENNIZZO = INDENNIZZO CALCOLATO ARPEA - INDENNIZZO REGIONE PIEMONTE IN SOVRAPPOSIZIONE PER COMPETENZA DI PERIODO

Intervento 4 - Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)

L'intervento 4 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni dell'Allegato 1 del DM 0336168 del 28/07/2022 e ricadente nella zona di Restrizione II di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Infatti solo nella zona di Restrizione II le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni, obbligandole ad allevare i suini per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione, come definito nell'articolo 3, punto B ii iii dell'Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM 25/02/2022) n.4/2022:

“Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data di emanazione della presente Ordinanza. iii. Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma altresì la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data della presente Ordinanza.”

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 4:

(b) n. SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO = se l'allevatore è nel circuito DOP, considerato che il disciplinare prevede l'allevamento per 9 mesi e un giorno è possibile uniformare il calcolo e per tutti calcolare le settimane eccedenti tale periodo, altrimenti si può prendere come riferimento il tempo medio del ciclo produttivo degli ultimi due anni (2020 e 2021) e pertanto calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni.

NUMERO CAPI = numero capi che sono stati oggetto di prolungato allevamento.

Intervento 5 - Riduzione delle macellazioni

Sottointervento 1

Relativamente all'Allegato del DM si considera:

Q21 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a)

I kg di carne suina vengono desunti dalle fatture delle carni suine vendute nel 2021 nel periodo 13 gennaio- 30 giugno 2021. Nel caso in cui la fattura avesse riguardato il numero di suini o i kg di suini macellati venduti, è stato richiesto all'azienda di individuare, in base alla “resa” dell'animale macellato, i tagli in kg di carne fresca. Nel caso in cui le fatture avessero riguardato i prodotti trasformati, è stato richiesto di individuare, in base alla “resa” dell'animale macellato, i tagli in kg di carne fresca utilizzati per produrre i prodotti trasformati.

I kg/n. di suini o i prodotti trasformati sono stati fatti ricondurre ai seguenti tagli:

1. Tagli freschi da macelleria
<i>carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna)</i>
<i>carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova)</i>
<i>busto con coppa, senza fondello, con costine</i>
<i>coppa fresca con osso</i>
2a. Coscia fresca per crudo - refileta
<i>da 10 a 12 kg (peso medio 11)</i>
<i>da 12 kg e oltre</i>
2b. Coscia fresca per crudo - refileta per produzione tipica (senza piede)
<i>da 11 a 13 kg (peso medio 12)</i>
<i>da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)</i>
3. Coppa fresca refileta da 2,5 kg e oltre
<i>coppa fresca refileta da 2,5 kg e oltre</i>
4. Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre
<i>spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre</i>
5. Trito
<i>trito 85/15*</i>
6. Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg
<i>pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg</i>
7. Pancetta fresca squadrata 4/5 kg
<i>pancetta fresca squadrata 4/5 kg</i>
8. Gola intera con cotenna e magro
<i>gola intera con cotenna e magro</i>
9. Lardo
<i>lardo fresco 3 cm +</i>
<i>lardo fresco 4 cm +</i>
10. Lardello con cotenna da lavorazione
<i>lardello con cotenna da lavorazione</i>

Q22 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)

I kg di carne suina vengono desunti dalle fatture delle carni suine vendute nel 2022 nel periodo 13 gennaio-30 giugno 2022, seguendo le stesse regole del paragrafo sopra riportato.

CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022 (c)

E' stata effettuata la media aritmetica dei valori dei prezzi definiti nel CUN relativi ai vari tagli di carne nel periodo considerato.

I prezzi medi dei tagli su listini CUN sono poi stati arrotondati a 4 decimali ai fini dei calcoli istruttori. Prezzi medi da listini CUN, per il periodo di riferimento 13/01/2022 -30/06/2022 :

<i>tipologia</i>	MEDIA PREZZI LISTINI CUN 13/10/2022 – 30/06/2022 (EURO)
Carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna)	3,495652174
Carrè senza coppa, senza fondello, CON costine (lombo Padova)	3,760869565
Busto con coppa, senza fondello, con costine	3,695652174
Coppa fresca con osso	3,876086957
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11)	4,155652174
Coscia fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre	4,476956522
Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12)	4,65173913
Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)	5,203913043
Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre	4,87173913
Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre	3,503913043
Trito 85/15*	3,573478261
Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg	1,746956522
Pancetta fresca squadrata 4/5 kg	3,280434783
Gola intera con cotenna e magro	2,16
Lardo fresco 3 cm +	3,256521739
Lardo fresco 4 cm +	4,013043478
Lardello con cotenna da lavorazione	1,638695652

Nota: In caso di mancata specificazione del preciso taglio di carne riconducibile a quelli presenti nei listini CUN, è stato applicato il taglio che presentava il minor prezzo medio nel periodo di riferimento. (nel caso fosse stato indicato soltanto “Lombo”, per esempio, è stato considerato come “Lombo Bologna”, e non come “Lombo Padova”, il cui prezzo medio era più alto)

L'indennizzo è stato calcolato, per ogni taglio di carne, come l'80% di :

(Q21 kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a) - Q22 kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)) * CUN22 listino medio del periodo 13 gennaio-30 giugno 2022 (c)

Sottointervento 2

SE nel 2022 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022, l'azienda **ha venduto** "Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg" o "Pancetta fresca squadrata 4/5 kg" l'indennizzo è stato calcolato l'80% di :

(P21 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 - P22 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 (g)) * Q22 quantità venduta di quel taglio di pancetta quotato in CUN nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022

P21

tipologia	MEDIA PREZZI LISTINI CUN 13/10/2021 – 30/06/2021 (EURO)
Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg	2,116666667
Pancetta fresca squadrata 4/5 kg	3,855416667

P22

tipologia	MEDIA PREZZI LISTINI CUN 13/10/2022 – 30/06/2022 (EURO)
Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg	1,746956522
Pancetta fresca squadrata 4/5 kg	3,280434783

SE nel 2022 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022, l'azienda **NON ha venduto** "Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg" o "Pancetta fresca squadrata 4/5 kg" l'indennizzo è stato calcolato in base alla procedura definita nel punto "**sottointervento 1**").

Inoltre, poiché le precisazioni relative al calcolo dell'indennizzo sono state stabilite solo successivamente al DM 0336168 del 28/07/2022, Arpea ha provveduto ad istruire l'intervento collocandolo, in base a quanto sopra scritto, sul sottointervento 1 e 2.

Nota: In caso di mancata specificazione del preciso taglio di carne riconducibile a quelli presenti nei listini CUN:

- se indicato/fatturato "pancetta", è stato considerato come taglio "Pancetta fresca squadrata 4/5 kg"

- se indicato/fatturato “pancettone”, è stato considerato come taglio “Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg”, tranne nei casi specifici in cui il taglio fatturato era descritto come “pancettone senza bronza”, taglio che non è stato considerato ai fini del sottointervento 2.

Inoltre, nei casi dubbi tali da non permettere di ricondurre i tagli a quanto presente nei relativi listini CUN, è stato indicato all’azienda richiedente di fornire dettagliati chiarimenti al riguardo.

Intervento 6 - Mancato export e deprezzamento merce

E’ stato calcolato come descritto nel decreto ministeriale di riferimento. Non ci sono state precisazioni da parte di Agea Coordinamento in merito a questo punto ad eccezione del fatto che l’indennizzo è ammesso per i casi in cui, a differenza dell’anno precedente, non sono stati venduti prodotti verso i Paesi di cui all’elenco II indicato nel DM, indipendentemente dal fatto che tali prodotti abbiano trovato altro mercato di destinazione.

Altri Controlli:

Verifica che l’azienda non rientri tra i casi di esclusione citati ai punti a, b, c dell’Addendum 09/12/2022 alla Circolare Agea:

a. le grandi imprese;

Si esegue verifica in Infocamere (CCIAA) della documentazione pertinente (bilancio, informazioni societarie)

b. le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che lo sono diventare a causa dell’epidemia di influenza aviaria;

Si esegue la verifica in Infocamere (CCIAA) che l’azienda non sia registrata come: in fallimento, in concordato preventivo, in liquidazione o amministrazione controllata.

c. le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Si esegue la verifica dalla visura Deggendorf che l’azienda non sia nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.